



## **SERVIZIO NAZIONALE VIGILANZA AMBIENTALE ITTICO VENATORIA**

### **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE VOLONTARIE DELLA F.N.G.V. Onlus**

#### **Art. 1**

L'attività delle guardie particolari giurate volontarie viene coordinata dal Settore Vigilanza della F.N.G.V. Onlus. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto F.N.G.V. Onlus, alle predette guardie sono affidate funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti internazionali, statali, regionali e locali in materia di tutela del patrimonio ambientale e faunistico dello Stato, di disciplina dell'esercizio venatorio ed ittico di salvaguardia del patrimonio architettonico e del benessere animale; esse provvedono anche all'accertamento di maltrattamenti nei confronti degli animali puniti dall'art.727 del codice penale.

Le guardie giurate F.N.G.V.Onlus esercitano le loro funzioni per la prevenzione e repressione degli attinenti reati puniti con le sanzioni penali stabilite dall'art.30 della legge n.157/92 e degli illeciti amministrativi puniti con le sanzioni amministrative previste dal successivo art. 31.

Esse, nell'esercizio delle loro mansioni, ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art.357 del c.p. e devono attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art.55 del c.p.p. e dall'art.13 della legge n.689/81.

La loro nomina viene decretata dal Prefetto della provincia di competenza ai sensi del T.U. leggi di P.S., su proposta del Presidente Nazionale della F.N.G.V. Onlus

#### **Art. 2**

Il Settore Vigilanza è l'organo centrale preposto alla determinazione, di intesa con il Consiglio Nazionale, delle linee programmatiche ed al coordinamento generale e controllo delle attività di vigilanza.

L'Organo è composto:

- \* tre membri del Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente
- \* Coordinatore Servizio Sicilia (designato dal Presidente della Federazione siciliana)

\* **Responsabile Nazionale del Servizio**

Le funzioni di segretariato del Servizio sono svolte dal Responsabile nazionale. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo del Settore Vigilanza garantisce la regolarità della istruttoria relativa alla selezione ed alla nomina delle guardie nonché alla revoca degli incarichi e ne riferisce al Presidente Nazionale della F.N.G.V. Onlus. Cura la predisposizione dei programmi dei corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie, la consulenza legale, la stesura delle eventuali convenzioni.

Il Responsabile del Settore d'intesa con il Consiglio Nazionale, cura i rapporti con i competenti uffici ministeriali e altri organismi istituzionali.

I Coordinatori regionali o interregionali assicurano il collegamento tra i nuclei provinciali delle guardie, forniscono loro ogni ausilio tecnico-giuridico possibile, impartiscono le direttive decise dall'Organo centrale e promuovono i corsi di formazione di aggiornamento.

Essi coordinano le operazioni di vigilanza ed i rapporti con gli organismi istituzionali a livello locale. I coordinatori regionali o interregionali sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Servizio di Vigilanza .

**Art. 3**

Per conseguire la qualifica di guardia particolare giurata volontaria occorre:

- a) essere socio della F.N.G.V. Onlus;
- b) essere animato dal solo desiderio di contribuire alla tutela del patrimonio faunistico e naturale;
- c) conoscere le attinenti normative legislative e le relative procedure di applicazione;
- d) possedere adeguate nozioni di conoscenza della fauna;
- e) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- f) produrre certificazione sanitaria di idoneità a svolgere le mansioni di guardia giurata rilasciata dal servizio di medicina legale dell'A.S.L., nonché certificato anamnestico di cui all'art.3 del Decreto Ministero Sanità del 14.11.1994 rilasciato dal Medico di famiglia e certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
- g) sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si accetta integralmente il presente regolamento e si solleva la Sede Nazionale, il Servizio Vigilanza e la Compagnia di appartenenza da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come pure per eventuali danni arrecati a terzi, indipendentemente dalla stipulazione obbligatoria di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio delle funzioni di guardia giurata, che tuteli la F.N.G.V. Onlus e la guardia secondo le modalità stabilite dal Servizio Vigilanza Nazionale.

**Art. 4**

La domanda dell'aspirante guardia, corredata da un dettagliato curriculum vitae e da una relazione di presentazione del Presidente di Compagnia che attesti la sua idoneità a svolgere le funzioni previste dall'art.1 del presente regolamento, nonché dai certificati e

dalle dichiarazioni di cui all'art.3 dovrà pervenire alla Sede Nazionale tramite il Coordinatore interregionale o regionale del Servizio di Vigilanza, che esprime le sue osservazioni.

Ottenuto il parere favorevole dell'Organo centrale, l'aspirante viene invitato a produrre la documentazione da allegare all'istanza di nomina sottoscritta dal Presidente Nazionale o persona da Lui delegata. L'istanza di nomina viene proposta al Prefetto della provincia nella quale la guardia presterà servizio.

Ottenuto il relativo decreto prefettizio, ai sensi del T.U. delle leggi di P.S., la guardia giurerà dinanzi al Giudice competente o il Sindaco.

### **Art. 5**

Nell'ambito del Servizio Nazionale di Vigilanza, può operare un nucleo investigativo, che, ove necessario, agisca autonomamente o in collaborazione con altri organi di vigilanza, anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il nucleo è diretto da un Ispettore nominato dal Presidente Nazionale che riferirà direttamente allo stesso Presidente.

### **Art. 6**

L'attività di vigilanza, eccetto che per il nucleo di cui all'art.5, si svolge di norma, nell'ambito della Compagnia provinciale di appartenenza, secondo le modalità impartite dal Servizio Nazionale di Vigilanza tramite il coordinatore interregionale o regionale.

### **Art. 7**

Le guardie particolari giurate volontarie della F.N.G.V. Onlus devono:

- a) garantire una disponibilità operativa di almeno 16 ore mensili;
- b) comunicare tempestivamente la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc.;
- c) svolgere i servizi solo su disposizione del delegato o del coordinatore provinciale del Servizio di Vigilanza o del coordinatore interregionale/regionale. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della guardia, salvo casi di comprovata urgenza;
- d) ogni servizio deve, di norma, essere svolto da almeno 2 guardie;
- e) dare, nel più breve tempo possibile, al Presidente di Compagnia locale o al coordinatore provinciale del Servizio di Vigilanza comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali verbali redatti; nel caso, durante il servizio, la guardia rilevi illeciti penali dovrà darne immediata comunicazione onde consentire l'inoltro della notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine prescritto dalla legge;
- f) la guardia F.N.G.V. Onlus deve sempre comportarsi in maniera esemplare, in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle sue mansioni, che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti;
- g) nell'esercizio delle sue funzioni deve valutare la situazione con calma e razionalità e agire di conseguenza con autorevolezza, ma senza assumere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei trasgressori. Constatando o verificandosi situazioni di pericolo, di fronte alla reale necessità, la guardia dovrà richiedere l'assistenza delle Forze di Polizia;
- h) dovendo procedere all'identificazione di persone, la guardia deve innanzitutto qualificarsi a voce e poi esibire il tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato

dalla Sede Nazionale. Operando nelle zone rurali deve rendersi riconoscibile mediante l'apposito distintivo fornito dalla Sede Nazionale.

#### **Art. 8**

Ogni anno, almeno 3 mesi prima della scadenza di validità del decreto prefettizio, il Presidente di Compagnia invierà al Servizio Nazionale Vigilanza la richiesta di rinnovo, la documentazione di rito e una relazione sulle attività svolta dalla guardia nell'anno precedente, che ne giustifichi il rinnovo. Il Servizio, su parere del coordinatore interregionale/regionale o del Presidente di Compagnia, proporrà al Presidente Nazionale o alla persona da lui delegata la firma dell'istanza di rinnovo da inviare alla competente Prefettura.

#### **Art. 9**

Le guardie non possono pretendere alcun compenso per l'attività svolta in seno alla F.N.G.V. Onlus trattandosi di incarico accettato e svolto a titolo volontario e gratuito. L'inosservanza del presente regolamento comporta la decadenza dall'incarico, come pure, venendo meno i motivi che giustificano la qualifica di guardia volontaria il Servizio Nazionale di Vigilanza, anche su proposta del coordinatore interregionale/regionale o Presidente, potrà sospendere l'incarico di guardia e chiedere alla Prefettura competente di revocare la nomina. In qualsiasi momento la guardia può rinunciarsi.

#### **Art. 10**

Il presente regolamento viene annesso allo Statuto. Copia viene trasmessa a cura del Presidente Nazionale al Ministero dell'Ambiente per l'approvazione, in relazione al Decreto Ministeriale di riconoscimento del 29 Gennaio 2010, Copia viene inviata alle Prefetture.

Copia viene inviata alle Compagnie per la consegna alle guardie aspiranti all'atto della domanda.

Il presente Regolamento, che si compone di n. 10 (dieci) articoli è stato approvato dal Consiglio Nazionale della F.N.G.V. Onlus nella seduta assembleare del 6 Marzo 2010

tenutasi presso Rosignano Marittimo (Li)

Da depositare al Ministero Ambiente in Roma per l'approvazione.